

COMUNE DI PRATO

REPERTORIO N.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO per la realizzazione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e titolari di permesso Umanitario) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per il periodo 01.01.2018-31.12.2021.

CIG: 71534849BC

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno ...
(.....) del mese di in Prato, in una sala del Palazzo Comunale, Piazza del Comune n. 2, avanti a me Dott. Roberto Gerardi, Segretario Generale del Comune di Prato, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, sono personalmente presenti i Sigg.ri:

- Dott.ssa Rosanna Tocco, nata a Grosseto l'8/12/1958, Dirigente del Servizio Cultura, Promozione del Territorio e Intercultura del Comune di Prato, (C.F. 84006890481 - Partita I.V.A. 00337360978), la quale

dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e in particolare dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;

E

Signor/ra _____, nato/a a _____, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Società _____, con sede in _____, via _____, CAP _____, Codice Fiscale _____ e numero di iscrizione nel registro delle imprese di _____, n. _____

PREMESSO CHE

- Il Comune di Prato, in associazione con i Comuni di Poggio a Caiano (PO), Carmignano (PO), Montemurlo (PO), Vaiano (PO), Cantagallo (PO), Vernio (PO) nonché con la Provincia di Prato e l'Azienda USL Toscana Centro è capofila del Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

(S.P.R.A.R.), finanziato nella misura del 95% dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA), istituito presso il Ministero dell'Interno, e per il restante 5% dal cofinanziamento dei soggetti partner.

- Il Progetto permette di ospitare 80 richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.), e prevede servizi di accoglienza integrata allo scopo di favorire l'integrazione sul territorio e l'autonomia dei beneficiari.

- Con D.G.C. n. 435/2016 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di proseguire le attività del progetto, autorizzando il Dirigente del Servizio Intercultura alla presentazione della domanda di prosecuzione del progetto territoriale in qualità di ente capofila, in accordo con gli enti partner;

- in data 29.10.2016 il Comune di Prato ha presentato al Ministero dell'Interno la proposta progettuale per l'accesso al FNPSA, redatta in base ai parametri del Decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2016.

- Il Ministero dell'Interno, con la pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziati ha ammesso il progetto al riparto

del FNPSA, assegnando un contributo al Comune di Prato per la realizzazione delle attività per il triennio 2017-2019 per n. 80 posti d'accoglienza richiesti.

- con determinazione dirigenziale n. --- del ___/07/2017 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54 D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire il servizio di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.);

- Con la medesima Determinazione Dirigenziale n. ---/2017 si provvedeva alla prenotazione delle risorse economiche per l'affidamento delle prime due unità di progetto per 24 mesi, con decorrenza 01/01/2018.

[...]

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo punto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni stabilite in via preventiva nelle specifiche tecniche, le attività di organizzazione e realizzazione dei servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.).

2.L'affidamento dei predetti servizi avviene per unità di progetto riferite ciascuna a 40 beneficiari per i periodi che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, nel rispetto delle regole e condizioni, sia economiche che temporali, stabilite nelle specifiche tecniche.

E' fissato a 6 il numero massimo di unità di progetto attivabili nel corso del periodo di validità del presente contratto, indicato al successivo art. 3.

3. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Prato in quanto ha lo scopo di stabilire, *ex-ante*, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei successivi contratti

attuativi di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

4. Ciascun operatore economico si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Prato, a eseguire le attività alle condizioni di cui al presente Accordo, al Piano Finanziario Preventivo, presentato in sede di gara e conservato agli atti dell'U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato nonché alle specifiche tecniche e al D.M. del 10/08/2016 che, allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Validità dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro sarà vigente, ai sensi dell'art. 54 comma 1 D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di quattro anni a decorrere dall'01/01/2018 fino al 31/12/2021.

ART. 4 - Esecuzione del contratto

1. I contenuti prestazionali verso i quali l'affidatario si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro sono determinati dalle specifiche tecniche così come integrate in sede di offerta di gara, nonché dai relativi allegati allo stesso, dalle "Linee Guida per il funzionamento del Sistema di Protezione e per i Richiedenti Asilo e

Rifugiati" di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. L'operatore economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Prato ad eseguire le attività alle condizioni indicate nell'offerta di gara e al costo complessivo previsto dei servizi da garantire di cui al PFP (Piano Finanziario Preventivo), conservato agli atti dell'U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato.

3. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare l'affidamento di 2 unità di progetto per il periodo stabilito dal Comune di Prato; in caso contrario sarà considerato inadempiente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria presentata in gara.

4. Qualora il Comune di Prato richieda il finanziamento per l'attivazione di ulteriori unità di progetto notificherà l'intenzione di affidarne la realizzazione, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, all'aggiudicatario, che avrà quindici giorni di tempo per comunicare per iscritto la propria disponibilità ad accettare

l'affidamento unitamente alla documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ad una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'affidamento previsto, eventualmente ridotto secondo le norme previste nel bando di gara.

5. L'affidamento potrà avere luogo solo previa concessione del finanziamento predetto da parte del Ministero dell'Interno e l'aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio al servizio entro il termine indicato dal Comune di Prato, comunque non inferiore a 30 giorni, pena il fatto che sia considerato inadempiente.

6. Qualora l'aggiudicatario dell'accordo quadro si dichiari non disponibile all'assunzione del servizio per le unità di progetto successive alle prime due, si procederà ad interpellare, con le stesse modalità, gli altri partecipanti alla procedura di gara, secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 5 - Importo dell'Accordo Quadro

1. L'importo massimo dell'accordo erogabile è pari ad euro 11.881.695,00 IVA inclusa ove dovuta. Si intendono ricompresi nel presente accordo quadro, entro il limite di spese sopra indicato, gli affidamenti per i quali restano

invariate le condizioni del piano economico posto a base di gara e le modalità di erogazione dei servizi approvate con D.M. del 10/08/2016 pubblicato sulla G.U. serie n. 200 del 27.8.2016, le specifiche tecniche e quant'altro indicato in sede di offerta.

2. Nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, il Comune di Prato liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6 - Cauzioni e garanzie

L'ente attuatore per la sottoscrizione del contratto attuativo dell'accordo quadro deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, e nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, garanzia definitiva delle obbligazioni assunte nei confronti dell'A.C., di importo pari al 10% dell'importo delle unità di progetto affidate.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 7 - Revoca del contributo

In caso di revoca parziale del contributo da parte
del Ministero

dell'Interno, il presente contratto è automaticamente ridotto al nuovo finanziamento disposto. In caso di revoca totale del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, il Comune di Prato intenderà il presente accordo risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8 - Responsabilità e rischi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutte le attività svolte inerenti il presente contratto.

L'affidatario solleva il Comune di Prato e gli altri enti aderenti da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito a eventuali danni a cose o persone, infortuni o altro che dovessero verificarsi sia al proprio personale dipendente sia a terzi durante l'attuazione delle attività oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 9 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in

oggetto.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Prato e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (fornitore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 10 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.

ARTICOLO 11 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dagli

atti di gara si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.

ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali

Nel rispetto della disciplina contenuta nel D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni, le Parti s'impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente contratto esclusivamente per gli scopi ad essa afferenti.

ARTICOLO 14 - Controversie e foro competente

L'affidatario si impegna a mantenere sollevato e indenne il Comune di Prato da ogni controversia, comprese quelle relative al risarcimento dei danni, e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e richieste da parte di terzi in ordine alla gestione dei posti aggiuntivi del progetto.

Per eventuali controversie aventi a oggetto condizioni ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Prato.

Nelle more della definizione della controversia, l'affidatario non si può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la regolarità nell'espletamento delle attività.

E' escluso il ricorso

all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti

c.p.c.

ARTICOLO 15 - Accertamenti compiuti

dall'Amministrazione

Le Parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'affidatario gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, dei carichi penali pendenti delle misure di prevenzione e di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente contratto.

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali, di registrazione e consequenziali nascenti dal presente atto sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell'aggiudicatario.

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione della presente convenzione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche.

ARTICOLO 17 - Pantouflage - revolving doors

L'aggiudicatario è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D. Lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'aggiudicatario stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

[...]

Il presente atto è stato redatto su n. -- (-----) fogli monofaccia a modulo continuo occupandone n. --- (-----) facciate intere e fin qui della ----- (-----), pari a n. ----- (-----) fogli di carta bollata in numero tre originali dei quali uno per il Comune di Prato, uno per l'aggiudicatario ----- e uno per l'Agenzia delle Entrate.

Per il Comune di Prato

(Dott.ssa Rosanna Tocco)

Per

(Dott. -----)

-)